

Giurisprudenza Cassazione

Corte di Cassazione – Sentenza n. 5636/1986

Notifica, nullità, inesistenza



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA del 02 dicembre 1985 N. 5636

CONTRATTI AGRARI Contratti agrari (risoluzione per inadempimento) Mezzadria in genere Questioni di legittimità costituzionale.

Nullità Riferimenti normativi COST Art.3 L 03-05-1982 n. 203, Art. 5 L 03-05-1982 n. 203, Art. 53

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe LO SURDO Presidente

Manlio CRUCIANI Consigliere

Pio SCALA

Giorgio CHERUBINI

Fortunato LAZZARO Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

Marcellino Antonio Luigi - elett. dom. in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rapp. e difeso dall'avv. Federico Isetta con studio in Sassari (07100) Via Cavour n. 55 per mandato a margine del ricorso Ricorrente contro Bitti Nina - elett. dom. in Roma, V.le Angelico n. 36-B presso l'avv. Massimo Scardigli, rapp. e difesa dall'avv. Vittorio Spanedda per mandato a margine del controricorso Controricorrente Visto il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 23.2.-16.3.82 (R.G. 358-81); Udito il Cons. Rel. dr. F. Lazzaro nella pubblica udienza del 2.12.85; Sentito l'avv. F. Isetta; Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dr. Benanti che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Sezione specializzata agraria presso la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza pronunciata dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Sassari con la quale era stata pronunciata la risoluzione, per grave inadempimento del mezzadro, del contratto di mezzadria tra Bitti Nina e Marcellino Antonio Luigi, con la condanna di quest'ultimo al rilascio del fondo (sito in agro di Castelsardo, regione "Zaccaria", di ha. 1,44,22).

Il giudice dell'appello ha considerato che il Marcellino - il quale, in esecuzione di una sentenza, era stato immesso nel possesso del predio nella seconda metà del 1981 - aveva effettuato radicali trasformazioni, estirpando il vigneto esistente e destinando il fondo a coltivazione cerealicola, senza interpellare la concedente o, quanto meno, richiedere il parere del capo dell'Ispettorato prov.le dell'agricoltura. Tale comportamento non poteva trovare giustificazione nell'inerzia della Bitti - la quale, non riconoscendo il rapporto di mezzadria, si era astenuta dal dare indicazioni - in quanto tale situazione non legittimava il mezzadro ad agire unilateralmente.

Quanto al contenuto sostanziale dell'inadempienza, la Corte territoriale ha rilevato non essere fornito di prova l'assunto difensivo che si trattasse di vigneto "devastato da un incendio e divenuto inutilizzabile ed improduttivo": che, anzi, dalle relazioni peritali, era emerso che al momento della consegna del bene al mezzadro l'impianto del vigneto era buono e che il suo recupero, seppure faticoso ed oneroso, era possibile. Tenuto ancora conto della natura del terreno (di facile lavorabilità e fertile) e delle colture arboree esistenti, era da credere -ad avviso del giudice dell'appello - che la scelta del Marcellino (che lo aveva destinato alla coltivazione dell'orzo) era stata assolutamente irrazionale, atecnica ed antieconomica. Né una tale operazione poteva essere giustificata da una pretesa necessità di "rigenerare" il terreno a seguito del verificatosi incendio, sia perché tale necessità non sussisteva (stante il tempo trascorso da quell'evento), sia perché era emerso che il Marcellino intendeva destinare in modo definitivo il fondo a coltura cerealicola, avendo estirpato radicalmente il vigneto invece di reintegrare le fallanze; inoltre era da credere che, data la sua età (75 anni), preferiva una coltura che desse un immediato realizzo con poco dispendio di energie, anziché attuarne una più faticosa con l'eventualità che a goderne i frutti fossero dei terzi.

Conclusivamente, pertanto, la Corte cagliaritano affermava l'esistenza di un'inadempienza del mezzadro caratterizzata da indubbia gravità, individuata in una *"radicale abrogazione dei diritti di cogestione spettanti alla concedente"* e nella scelta di un orientamento colturale idoneo a cagionare alla stessa un notevole pregiudizio economico, stante la necessità di ingenti spese (in futuro) per ripristinare il vigneto e la mancanza, nel frattempo, di ogni reddito.

Avverso tale pronuncia il Marcellino propone ricorso per cassazione che affida a sei mezzi di censura; l'intimata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Esaminando, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'intimata circa la nullità della notificazione del ricorso del Marcellino per non essere stata indicata, nella copia notificata, la data di tale accadimento, osserva questa Corte che il rilievo di una tale omissione ha diverso peso in relazione alle particolari situazioni: mentre, infatti, nel caso in cui dalla notificazione decorre un termine perentorio entro il quale il destinatario deve, a pena di decadenza, esercitare determinati diritti, la mancanza della data concreta una nullità insanabile venendo ad ostacolare in maniera grave l'esercizio di quei diritti (cfr. Cass. 22 luglio 1976 n. 2893; 19 ottobre 1983 n. 6137); nel caso, invece, in cui essa afferisca ad un atto di impugnazione, l'omissione in parola non determina alcuna nullità: il ricorrente, infatti, ha soltanto l'onere di fornire la prova della tempestiva notificazione del ricorso, al quale adempie esibendo l'originale corredato dalle attestazioni di notificazione redatte dall'ufficiale giudiziario (Cass. 12 maggio 1973 n. 1327; 15 novembre 1974 n. 3652; 3 marzo 1979 n. 1344).

Vertendosi, nel caso di specie, in questa seconda situazione, deve dichiarare infondata la suddetta eccezione.

Il Marcellino, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6 ed 8 della legge 15 settembre 1964 n. 765 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, fa carico - con il primo mezzo di censura - al giudice dell'appello di avere omesso di considerare che, nel rapporto di questione, era preminente l'iniziativa della concedente, essendo riservata ad esso mezzadro la funzione di "*collaborazione*": sicché la Bitti, non avendo mai riconosciuto detto rapporto ed avendo omesso, coerentemente a tale disconoscimento, di dare qualsivoglia direttiva, aveva sostanzialmente rinunciato ad ogni iniziativa, con conseguente legittimazione di quelle assunte unilateralmente da esso mezzadro. In proposito era contraddittoria la motivazione dell'impugnata sentenza, poiché la Corte territoriale - che aveva preso atto del mancato riconoscimento da parte della Bitti dell'esistenza della mezzadria - avrebbe dovuto concludere per la superfluità di ogni consultazione da parte di esso riconoscente con colei che negava di essere concedente.

Osserva ancora il ricorrente, con il secondo motivo di doglianza, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cagliaritana, di fronte alle contestazioni di controparte, era onere dell'attrice dimostrare che il terreno era stato riconsegnato nelle preesistenti condizioni di produttività nonché l'adempimento, da parte sua, degli obblighi posti dagli artt. 2145 e 2166 cod. civ. - In mancanza di tale prova doveva ritenersi un inadempimento della concedente; mentre, per altro verso, esso mezzadro non poteva certamente modificare alcun indirizzo colturale, non essendovi colture in atto.

L'impugnata sentenza attribuisce poi - censura questa svolta nel terzo motivo del

ricorso - al mezzadro lo "*sradicamento*" di ben settemila ceppi di vite che potevano essere recuperati: orbene, un tale convincimento era fondato su una perizia stragiudiziale di parte, priva di qualunque valore in quanto contestata da esso ricorrente. Secondo il quale, peraltro, la Corte cagliaritana avrebbe trascurato di esaminare uno dei motivi di appello incentrato sull'insussistenza di ogni prova in ordine alla pretesa inidoneità della cultura adottata e sull'adattabilità del terreno alle coltivazioni cerealicole, rese necessarie dall'esigenza di ottenere una minima utilizzazione produttiva nella particolare situazione (trasformazioni chimiche conseguite all'incendio). Era poi una mera "*escogitazione*" la considerazione che la "*vecchiaia*" del mezzadro lo aveva sconsigliato dall'intraprendere opere a lungo termine: un tale atteggiamento era escluso, invece, dall'esistenza di una famiglia colonica nonché dalla constatazione che, nella more, esso ricorrente aveva provveduto alla "*reimpiantazione*" della vigna (quarto motivo).

Denunziando, ancora, omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente, con il quinto mezzo di censura, assume che la "*gravità dell'inadempimento*", necessaria per la declaratoria di risoluzione del contratto, era stata affermata in maniera apodittica dalla Corte territoriale; la quale non aveva tenuto conto, fra l'altro, che la consegna del predio era avvenuta ad annata agraria ormai avanzata nonché della voluta inerzia di ogni iniziativa da parte della Bitti.

Col sesto ed ultimo motivo del ricorso - svolto in via subordinata

- il Marcellino assume infine che, per lo ius superveniens di cui alla legge n. 203 del 1982, egli deve essere messo in grado di provare, nel giudizio di rinvio, di avere sanata la pretesa inadempienza: invero - a suo avviso - l'art. 53 della suddetta legge, nella parte in cui sembra escludere dal nuovo regime dei patti agrari i rapporti oggetto di controversia nelle quali sia intervenuta sentenza esecutiva, mentre vi ricomprende sicuramente quelli relativi a controversie non definite con sentenza passata in giudicato, è manifestamente viziato da incostituzionalità.

A giudizio di questa Corte deve essere rigettato anzitutto il sesto motivo - che ha precedenza logica - con il quale il ricorrente richiede la cassazione della impugnata sentenza con rinvio al giudice del merito allo scopo di consentirgli di attuare la sanatoria prevista dall'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203. Orbene, in ordine a tale questione è sufficiente rammentare che tale norma, la quale prescrive la contestazione al conduttore dell'inadempimento, al fine di consentirgli la sanatoria entro il termine di tre mesi, pone una condizione di procedibilità della domanda di risoluzione e, pertanto, non si applica ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di detta legge (cfr. Cass. 16 giugno 1984 n. 3595; 29 novembre 1984 n. 6255; 17 maggio 1985 n. 3015; 10 settembre 1985 n. 4677). E poiché siffatto principio riguarda tutti i giudizi in corso, restano superati gli eventuali dubbi di costituzionalità della norma (art. 53) che esclude l'applicabilità della nuova disciplina nel caso sia

stata già pronunciata sentenza esecutiva.

Infondate sono, del pari, le doglianze svolte negli altri motivi. In particolare, deve rilevarsi che si rivolgono contro apprezzamenti di fatto e valutazioni del giudice del merito -adeguatamente motivati e, quindi, incensurabili in questa sede di legittimità - le censure attinenti allo stato del fondo. In proposito l'iter argomentativo dell'impugnata sentenza si svolge secondo le seguenti proposizioni:

- a) non erano contestate, ed era risultata dalla prova testimoniale, la estirpazione di un vigneto, l'eliminazione di uno stradello interpodereale, la destinazione del fondo a coltura cerealicole;
- b) era da escludere l'asserita inutilizzazione del vigneto, essendo invece esso "*buono*" e recuperabile, come era emerso sia dalla relazione del perito Manzoni (il quale sconsigliava "*colture erbacee come orzo, grano, avena*"), sia da quella del geom. Pinna (effettuata per conto dello stesso mezzadro) che aveva evidenziato la "*facile lavorabilità del terreno*";
- c) siffatti dati obiettivi escludevano che il terreno dovesse essere "*rigenerato*" a cagione dell'incendio che lo aveva colpito, avvenuto peraltro alcuni anni prima.

Si tratta, come è facile constatare, di una serie di accertamenti ancorati a dati probatori minuziosamente indicati, nella considerazione dei quali appare avere mera funzione ad colorandum l'osservazione - che appare in realtà non fondata su elementi obiettivi -che il mezzadro avesse un maggiore interesse ad una coltivazione di cereali piuttosto che a reimpiantare il vigneto, in relazione alla sua tarda età. Vanno conseguentemente rigettati il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso.

Valutando le suddette inadempienze, la Corte cagliaritana ne ha tratto un giudizio di "*gravità*" che resiste alle censure che il Marcellino rivolge con il quinto mezzo di gravame, essendo perfettamente in coerenza con l'indirizzo, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale in tema di risoluzione dei contratti agrari, il grave inadempimento del coltivatore è ravvisabile ogni qual volta esso modifichi la destinazione economica o colturale del fondo, specie se cagioni un danno allo stesso difficilmente eliminabile (cfr. Cass. 25 agosto 1982 n. 4713; 14 aprile 1981 n. 2259; 11 gennaio 1983 n. 184; 23 febbraio 1983 n. 1391). Nella specie, quel giudice ha fortemente evidenziato come fosse stato del tutto distrutto un vigneto (con la sua totale estirpazione) e data al fondo -avente vocazione per piante fruttifere - una destinazione cerealicola sconsigliata e risolvendosi in un danno per il concedente; e ciò malgrado fosse possibile (oltreché opportuno) integrare le fallanze e proseguire nella originaria coltivazione.

Né può dirsi - come invece il ricorrente mostra di opinare nel primo motivo di censura -che, non avendo la Bitti date opportune indicazioni, egli era libero di dare

al predio la destinazione che reputava più acconcia e conveniente. Invero, seppure esso mezzadro avrebbe potuto esercitare legittimamente una frazione vicaria nella direzione dell'azienda agraria, ciò doveva sempre avvenire nell'ambito di una corretta gestione e di una buona tecnica agraria, incontrando il suo potere un invalicabile limite nella destinazione del fondo: insomma, pur di fronte alla inattività, o del tutto all'inadempimento della controparte, il Marcellino poteva compiere innovazioni di sicura utilità ed atti di manutenzione ordinaria, ma giammai mutare così intensamente la destinazione del fondo, impiantandovi una coltura del tutto diversa, dannosa (in quanto non confacente alla natura del terreno) e scarsamente produttiva.

L'impugnata sentenza, che questi profili ha adeguatamente messo in evidenza, si sottrae pertanto anche a tali ultime censure.

Il ricorso deve, in conseguenza, essere rigettato ed il Marcellino condannato, per la soccombenza, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione che si determinano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in L. 8.700, oltre onorari in lire 500.000.=.

Così deciso in Roma, addì il 2 dicembre 1985, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 SETTEMBRE 1986